



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 11

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DI AZIONI COORDINATE PER LA PROMOZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (PUBBLICO E PRIVATO), LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI AMBIENTI URBANI, PROPOSTO DALLA COMUNITÀ MONTANA "BUSSENTO – LAMBRO E MINGARDO".

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **SEI** del mese di **LUGLIO** alle ore **10,00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica in prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale

Risultano presenti all'appello:

1	ETTORE LIGUORI	P
2	SERGIO DI BLASI	P
3	ANTONIO GRECO	P
4	NATALINA FEDULLO	P
5	MARGHERITA CAMMARANO	P
6	ENRICO D'ALESSANDRO	A
7	GIOVANNI GRECO	P
8	PAOLA CAPPUCCIO	P
9	ANIELLO MARSICANO	A
10	CARMELO MAUTONE	P
11	ANTONIO FEDULLO	A

Consiglieri presenti n. 8

Consiglieri assenti n. 3

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, con funzioni di verbalizzazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco On. ETTORE LIGUORI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.



COMUNE di PISCIOTTA
(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI AZIONI COORDINATE PER LA PROMOZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (PUBBLICO E PRIVATO), LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI AMBIENTI URBANI - PROVVEDIMENTI

IL SINDACO

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Generale della Comunità Montana “Bussento, Lambro e Mingardo” n. 11 del 25/5/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: *“gestione in forma associata di azioni coordinate per la promozione del recupero delle facciate esterne degli edifici nei centri storici”*;

VISTO lo schema di convenzione approvato con la predetta delibera;

RILEVATO che le finalità della gestione associata sono rivolte essenzialmente a favorire, attraverso la costituzione di un Ufficio Tecnico associato, azioni coordinate tra i vari Comuni aderenti e la Comunità Montana per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (pubblico e privato), lo sviluppo sostenibile e migliorare la qualità degli ambienti urbani, sia sfruttando gli incentivi fiscali messi a disposizione dal Governo (Eco-bonus, Sisma-bonus, cessione crediti d'imposta, ecc.) e sia accedendo a specifici finanziamenti regionali e/o comunitari;

CONSIDERATO che è volontà di questo Comune favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio e degli ambienti urbani, soprattutto in questo periodo di particolare congiuntura economica determinata anche dall'emergenza Covid-19, dove lo stesso Governo centrale ha messo in campo una serie di misure ed iniziative per il rilancio dell'economia, favorendo, attraverso incentivi e detrazioni fiscali, il ricorso a lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici;

DATO ATTO che la convenzione prevede, tra l'altro, la costituzione ed il funzionamento di un Ufficio Tecnico Associato;

RITENUTO l'Ufficio associato, con le finalità e gli obiettivi meglio individuati nello schema di convenzione, uno strumento utile per un accesso coordinato alle predette misure, oltre che per:

- garantire un'azione qualificata delle amministrazioni, sempre più alle prese con norme e disposizioni di difficile comprensione e di incerta applicazione;
- uniformare gli interventi di riqualificazione previsti sul territorio;
- condividere le informazioni anche per programmare ulteriori agevolazioni da parte dei Comuni e per ridurre i tempi di attuazione degli interventi con procedure standardizzate;

- programmare e realizzare attività di progettazione per interventi pubblici, utilizzando i tecnici della Comunità Montana e dei vari Comuni aderenti;
- programmare l'attuazione di contratti di partenariato pubblico/privato o altre forme di collaborazione e cooperazione con il settore privato, nel rispetto di quanto consentito dal Codice degli Appalti;
- avviare corsi specifici di formazione.

DATO ATTO che il presente provvedimento non prevede impegni di spesa per questo Ente;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell'UTC e reso ai sensi art. 49 del T.U.E.L. n° 267/2000:

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento unitamente agli atti e pareri allegati;

1. DI ADERIRE all'iniziativa avviata dalla Comunità Montana con la delibera di C.C. n. 11 del 25/5/2020, finalizzata, attraverso la costituzione di un Ufficio Tecnico associato, a favorire azioni coordinate tra i vari Comuni aderenti e la Comunità Montana per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (pubblico e privato), lo sviluppo sostenibile e migliorare la qualità degli ambienti urbani, sia sfruttando gli incentivi fiscali messi a disposizione dal Governo (Eco-bonus, Sisma-bonus, cessione crediti d'imposta, ecc.) e sia accedendo a specifici finanziamenti regionali e/o comunitari;
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato SUB A alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, preordinata alla costituzione ed al funzionamento di un ufficio tecnico associato con la Comunità Montana "Bussento, Lambro e Mingardo" per le finalità di cui sopra;
3. DI INDICARE, quale Ente promotore, la Comunità Montana "Bussento - Lambro e Mingardo", ritenuta idonea all'assunzione di tale ruolo per le sue funzioni, dimensioni organizzative e professionali;
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione, con l'allegato schema di convenzione alla Comunità Montana "Bussento, Lambro e Mingardo";
5. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore alla stipula della convenzione approvata;
6. DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



Il Sindaco
On. Ettore Liguori

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

il Responsabile del Servizio



COMUNITA' MONTANA "BUSSENTO - LAMBRO E MINGARDO"

Sedi di: Loc. Foresta – 84050 FUTANI (SA) e Piazza L. Padulo, n. 5 – 84077 TORRE ORSAIA (SA)

(Futani: tel. 0974 953186 – fax 0974 950787 / Torre Orsaia: tel. 0974 985161 – fax 0974 985588)

P.E.C. info@pec.cmbussento.it - E-mail info@cmbussento.it Web www.cmbussento.it**UFFICIO ASSOCIATO**

Rep. n. _____ del _____

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI AZIONI COORDINATE PER LA PROMOZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (PUBBLICO E PRIVATO), LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI AMBIENTI URBANI.

In data presso la sede della Comunità Montana "Bussento – Lambro e Mingardo", sita a Futani (SA), in loc. Foresta;

TRA

la Comunità Montana "Bussento – Lambro e Mingardo", C.F. 04672600659, rappresentata dal Presidente pro-tempore Avv. Vincenzo Speranza, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Generale n. delesecutiva a tutti gli effetti di legge;

E

il Comune di, C.F., rappresentato dal Sindaco pro-tempore in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. delesecutiva a tutti gli effetti di legge;

E

il Comune di, C.F., rappresentato dal Sindaco pro-tempore in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. delesecutiva a tutti gli effetti di legge;

E

il Comune di, C.F., rappresentato dal Sindaco pro-tempore in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. delesecutiva a tutti gli effetti di legge;

PREMESSO CHE

- con L.R. n. 12/2008, siccome modificata con L.R. n. 20/2008, è stata istituita la Comunità Montana "Bussento – Lambro e Mingardo", mediante accorpamento delle preesistenti Comunità Montane "Bussento" e "Lambro e Mingardo";
- la nuova Comunità Montana, in base al disposto di cui all'art. 20, comma 2 della suddetta Legge Regionale, succede alle Comunità Montane preesistenti in tutti i rapporti attivi e passivi in essere ed in tutte le competenze amministrative precedentemente gestite;
- la Comunità Montana ed i Comuni di, hanno concordemente deciso di svolgere, in forma associata, secondo quanto disposto dall'art. 14, commi da 25 a 31, del D.L. n. 78/2010 (e legge di conversione n. 122/2010), in connessione alla funzione, in forma associata, relativa alla progettazione ed alla gestione delle opere e lavori pubblici, attraverso la costituzione di un Ufficio Tecnico Associato, quella relativa alla gestione di azioni coordinate con l'obiettivo di incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (pubblico e privato), lo sviluppo sostenibile e migliorare la qualità degli ambienti urbani, sia sfruttando gli incentivi fiscali messi a disposizione dal Governo (Eco-bonus, Sisma-bonus, cessione crediti d'imposta, ecc.) e sia accedendo a specifici finanziamenti regionali e/o comunitari.

Tutto ciò premesso i soggetti suindicati convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Finalità della Convenzione

1. Gli Enti sottoscrittori, mediante la presente convenzione, definiscono le disposizioni di dettaglio relative alla gestione associata di azioni coordinate, con l'obiettivo di incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (pubblico e privato), lo sviluppo sostenibile e migliorare la qualità degli ambienti urbani, sia sfruttando gli incentivi fiscali messi a disposizione dal Governo (Eco-bonus, Sisma-bonus, cessione crediti d'imposta, ecc.) e sia accedendo a specifici finanziamenti regionali e/o comunitari.
1. La riqualificazione del patrimonio edilizio e degli ambienti urbani potrà avvenire anche mediante l'adozione di forme di collaborazione e cooperazione con operatori economici privati, project financing, partenariato, concessioni, ecc., comunque nel rispetto del quadro normativo vigente, in particolare del Codice degli Appalti.
2. La complessità delle azioni ed opere vengono determinate con riferimento all'importo ed alle caratteristiche delle stesse, in rapporto alla dimensione dell'ente territoriale interessato e deve essere condivisa sia dalla Gestione Associata che dal Comune direttamente interessato.
3. Le opere vengono individuate come complesse in relazione alla rilevanza delle stesse, con atto della Gestione Associata.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente art. 1 viene costituito l'Ufficio Tecnico associato, quale autonoma organizzazione strutturale della Comunità Montana, avente sede negli uffici della stessa.
2. Entrano a far parte dell'Ufficio Tecnico Associato di cui al comma precedente sia il personale dipendente della Comunità Montana, che il personale dipendente dai Comuni aderenti, mediante avvalimento le cui modalità sono stabilite dallo specifico accordo.
3. L'Ufficio Tecnico Associato (per i soggetti pubblici aderenti) è, quindi, titolare dei vari livelli di progettazione nonché delle attività collaterali alla progettazione, quali la redazione del piano della sicurezza ed altri adempimenti obbligatori connessi alla realizzazione dell'opera.
4. Alla Comunità Montana, in veste di Ente capofila, può essere richiesto dal singolo Comune (soggetto pubblico) di agire anche in qualità di stazione appaltante, sin dall'acquisizione dei necessari finanziamenti e fino alla riconsegna delle opere finite agli enti/soggetti interessati.
5. Nei casi di cui al precedente comma 4, alla Comunità Montana spetta l'espletamento delle procedure concorsuali, la stipulazione dei contratti, la direzione dei lavori, il tutoraggio di cantiere, la gestione dei contratti, nonché il controllo e la vigilanza sull'esecuzione delle opere.
6. Può essere richiesta alla Comunità Montana da ogni singolo Comune anche la gestione di eventuali procedure espropriative, in nome e per conto del Comune medesimo, attraverso l'istituzione di un'apposita sezione dell'Ufficio Tecnico Associato. Su espressa richiesta del singolo Comune, tale funzione che può essere mantenuta in capo al Comune medesimo, anche nel caso di cui al precedente comma 4.
7. La Comunità Montana, quale amministrazione aggiudicatrice, approva un proprio Piano triennale ed Elenco annuale dei Lavori Pubblici, da realizzare in nome e per conto dei Comuni, da redigersi sulla base delle proposte presentate dalle Amministrazioni comunali interessate.
8. Per soggetti privati, le attività affidate all'Ufficio Tecnico Associato saranno concordate con i Comuni aderenti in sede di convenzione con gli stessi soggetti privati, in funzione delle attività a farsi e della tipologia di intervento che si intende incentivare, oltre che delle modalità stabilite dall'Ente finanziatore;
9. La Comunità Montana presso cui è costituito l'Ufficio Tecnico associato provvede a destinare idonei locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario;
10. I Comuni aderenti si impegnano:
 - a) alla raccolta e trasmissione alla Comunità Montana dei dati utili alla gestione delle funzioni convenzionate e per il monitoraggio degli interventi;
 - b) alla collaborazione da parte delle competenti strutture amministrative e tecniche comunali;
 - c) alla partecipazione alle riunioni;
 - d) alla partecipazione del proprio personale a corsi di formazione;
 - e) alla sottoscrizione di contratti di partenariato pubblico privato o altre forme di collaborazione e cooperazione con il settore privato, nel rispetto di quanto consentito dal Codice degli Appalti.
11. La Comunità Montana si impegna:
 - a) a svolgere le funzioni convenzionate di cui al precedente articolo;
 - b) alla predisposizione di quanto necessario per la programmazione e la progettazione al fine di esercitare le funzioni convenzionate.
 - c) alla sottoscrizione di contratti di partenariato pubblico privato o altre forme di collaborazione e cooperazione con il settore privato, nel rispetto di quanto consentito dal Codice degli Appalti.

Art. 3 – Rapporti finanziari per il finanziamento delle opere

1. Nel caso di indebitamento contratto dalla Comunità Montana per la realizzazione di un'opera pubblica richiesta da uno dei Comuni aderenti, fermo rimanendo quanto disposto dagli articoli 8 e 9 della presente convenzione, al verificarsi delle condizioni di cui al successivo comma 2, il Comune medesimo subentrerà in

tutte le obbligazioni esistenti in capo alla Comunità Montana verso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (o altro istituto mutuante), previste in base al mutuo contratto con la stessa, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'obbligazione di effettuare il pagamento delle rate di ammortamento comprensive di capitale e interesse del mutuo e di qualsivoglia altro importo a qualsiasi titolo dovuto dalla Comunità Montana ai sensi del contratto di finanziamento stipulato per la realizzazione del progetto relativo alla singola opera pubblica.

2. Il subentro, da parte del Comune, negli obblighi previsti dal mutuo acceso avverrà al verificarsi di ipotesi di inadempimento contrattuale da parte della Comunità Montana nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (o altro istituto mutuante) nei limiti delle condizioni previste dal contratto di mutuo stipulato in relazione alla realizzazione del progetto della singola opera pubblica.

Art. 4 – Programmazione

1. I procedimenti afferenti le attività di cui all'art. 2 saranno riportati in apposito programma operativo (incluso nel PEG della Comunità Montana ed in quello del Comune beneficiario), uno per ciascuna opera da realizzare, nel quale saranno riportati caratteristiche, tempi ed importi delle opere da realizzare.
2. A tal fine, le Amministrazioni interessate formulano alla Comunità Montana una proposta contenente il crono programma, il costo previsto delle opere e quello delle risorse umane e strumentali necessarie alla realizzazione dell'attività richiesta.
3. La Comunità Montana, entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, valuta la congruità della proposta in termini di costi, tempi e risorse umane e strumentali indicate, individua le eventuali risorse aggiuntive necessarie, stimandone i relativi costi, ed una volta ottenute le eventuali integrazioni dal Comune richiedente, propone l'approvazione del programma operativo alla Giunta Esecutiva.
4. Le obbligazioni scaturenti dal programma decorrono dal momento in cui la Comunità Montana ha l'effettiva disponibilità delle risorse messe a disposizione, da parte delle amministrazioni aderenti al programma stesso.
5. Il Programma opera con validità pluriennale, fino al compimento delle attività previste ed ogni eventuale necessità di variazioni sostanziali viene comunicata alle amministrazioni interessate per i provvedimenti conseguenti.

Art. 5 – Referenti dei Comuni

1. Ciascun Comune, riguardo alle funzioni di cui alla presente convenzione, individua e comunica alla Comunità Montana un referente tecnico ed uno politico, allo scopo di mantenere un collegamento costante tra il gestore dei servizi (Comunità Montana) e gli utilizzatori (Comuni).

Art. 6 – Durata e validità della convenzione

1. La presente convenzione ha una durata di anni cinque, a partire dalla data della sua stipula, ed entra immediatamente in vigore. Essa potrà essere prorogata o rinnovata.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei rispettivi Enti.

Art. 7 – Recesso dalla convenzione

1. Il recesso di un Comune dalla presente convenzione deve essere deliberato in forma definitiva entro il mese di giugno di ciascun anno ed avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo.
2. Qualora la deliberazione di recesso venga a perfezionarsi oltre il 30 giugno, il recesso medesimo avrà effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in corso, fatti salvi accordi diversi tra gli Enti.
3. È escluso, in ogni caso, il recesso nel primo anno di validità della presente convenzione.
4. Il recesso è comunque preceduto dalla regolazione di rapporti con l'istituto mutuante relativamente alle opere in corso.
5. La Comunità Montana porta comunque a compimento, anche successivamente al recesso, le attività inserite nei programmi operativi precedentemente approvati, fatte salve diverse pattuizioni tra la Comunità Montana e l'ente interessato.

Art. 8 – Struttura dei costi

1. I costi per lo svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione sono così suddivisi:
 - a) costi generali di funzionamento dell'Ufficio Tecnico Associato (personale, utenze, software, cancelleria, materiale di consumo) sono da suddividere tra tutti gli Enti partecipanti alla gestione associata, in proporzione all'entità ed alla complessità delle opere attribuite alla competenza della Comunità Montana;
 - b) costi diretti per la realizzazione delle singole opere ovvero per le singole iniziative (oneri tecnici per progettazione, studi specialistici, studi di settore, analisi economiche, spese per indagini e prove geologiche e geotecniche, spese per procedure espropriative, ecc.), cedono integralmente a carico del Comune/Soggetto interessato, mediante trasferimenti specifici e/o accollo degli oneri conseguenti all'indebitamento contratto dalla Comunità Montana per la realizzazione dell'intervento, anche a valere sul finanziamento dell'opera. Tali costi non potranno essere superiori a quelli previsti nel quadro economico

- dell'intervento e saranno stabiliti, d'intesa con i Comuni aderenti, in funzione delle attività affidate all'Ufficio Tecnico Associato e della tipologia di intervento che si intende attuare;
2. Per i soggetti privati, i costi saranno stabiliti in sede di convenzione, d'intesa con i Comuni aderenti, in funzione delle attività affidate all'Ufficio Tecnico Associato e della tipologia di intervento che si intende incentivare, oltre che delle modalità stabilite dall'Ente finanziatore;
 3. Restano in carico ai Comuni le spese relative alle attività ed ai servizi svolti autonomamente in ambito comunale.

Art. 9 – Determinazione e ripartizione delle spese

1. In via ordinaria, le spese per lo svolgimento dei servizi e delle funzioni di cui alla presente convenzione sono determinate nell'ambito del bilancio di previsione annuale della Comunità Montana, suddiviso per servizi e funzioni.
2. Il Piano finanziario potrà essere variato, in relazione allo svilupparsi del servizio associato, mediante decisione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana.

Art. 10 – Resoconto sull'attuazione dei programmi

1. Il resoconto in ordine all'attuazione dei programmi viene reso almeno annualmente nell'ambito del rendiconto dei servizi associati gestiti dalla Comunità Montana.

Art. 11 – Adesioni successive alla gestione associata

1. La presente convenzione ha carattere aperto, nel senso che gli enti sottoscrittori danno il proprio assenso preventivo a successive adesioni da parte di altri enti, che non risultino tra i sottoscrittori della presente convenzione.
2. L'adesione successiva alla convenzione avviene con deliberazione degli organi competenti dell'ente locale nuovo aderente e viene recepita con provvedimento di presa d'atto della Giunta Esecutiva della Comunità Montana.
3. In tali casi, gli enti nuovi sottoscrittori della presente convenzione sono tenuti a contribuire alle spese già sostenute dalla gestione associata in ragione della strutturazione e dotazione dell'Ufficio Tecnico Associato, i cui parametri sono determinati dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana.

Art. 12 – Controversie

1. Le controversie tra i Comuni aderenti e la Comunità Montana per i servizi e le funzioni di cui alla presente convenzione, sia relativi ad atti che a comportamenti amministrativi, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria e, in mancanza, saranno esaminate e composte dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 13 – Bollo e registrazione

1. Il presente atto è esente da imposta di bollo, in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, art. 16, e non è soggetto a registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella annessa al D.P.R. n. 131/86.

Art. 14 – Clausola di adesione

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di Enti diversi dai sottoscrittori. Essa si perfezionerà mediante l'invio della manifestazione di volontà, in tal senso espressa, mediante deliberazione consiliare del Comune interessato, alla Comunità Montana che, valutata la fattibilità gestionale ed economica, ne delibera l'adesione mediante deliberazione consiliare.

In presente atto si compone di n. 4 (quattro) facciate, redatte su n. 2 (due) pagine, e viene letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà.

Il Presidente

.....

Il Sindaco

.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Udita la relazione illustrativa della proposta di deliberazione da parte Sindaco;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile di Servizio competente, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di **prendere atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di **approvare** l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Approvazione dello schema di convenzione per la gestione, in forma associata, di azioni coordinate per la promozione della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (pubblico e privato), lo sviluppo sostenibile e per il miglioramento della qualità degli ambienti urbani, proposto dalla Comunità Montana "Bussento – Lambro e Mingardo".*", la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di **dichiarare**, con separata ed analoga votazione, l'atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto



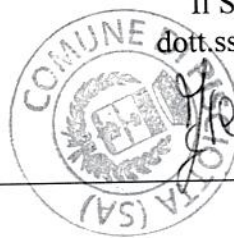
IL SINDACO PRESIDENTE
on. Ettore Liguori



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Il Presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 17.08.2020



Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Faracchio

Il presente atto è divenuto esecutivo:

- ☐ In data 06.07.2020 perché dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- ☐ in data _____, essendo trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, li 17.08.2020



Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Faracchio